

07 OTT. 2019

Agenda della Comune
Direz. provinciale di Mantova
UFFICIO TERRITORIALE

07 OTT. 2019

STATUTO COMITATO DI QUARTIERE - RABIN ODV

Art.1 COSTITUZIONE

È costituito, a norma del D.Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo Settore in forma di Organizzazione di volontariato denominato Il Comitato di Quartiere Rabin – OdV (di seguito Comitato).

Il Comitato ha sede in Mantova, presso l'abitazione del Presidente pro tempore

Il Comitato rappresenta la zona territoriale del comprensorio, inteso quello perimetrato sul piano definito dall'Amministrazione comunale di Mantova.

Art. 2 OBIETTIVI E SCOPI

Il Comitato persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e punta ad un ottimale assetto ed a una corretta ed equilibrata gestione del Quartiere: l'espansione della zona, il suo assetto urbanistico, l'igiene e la sanità pubblica, la scuola, le attività sportive e culturali, i trasporti urbani, i problemi di natura ecologica, le problematiche relative a finalità sociali ed assistenziali e ogni altro problema ed obiettivo di interesse comune al Quartiere e al territorio comunale.

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, le attività di interesse generale rappresentate da:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e

Page:
ATA: 2545
Dati:
Rid. €
Reg. €
Dolo €
T.S. €
Sanz. €
Irr. €
..... €
..... €
Totale €

IL FUNZIONARIO
Nadia Boselli



diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Il Comitato persegue essenzialmente i seguenti obiettivi:

1. Stimolare la coscienza civile e l'interesse dei cittadini al fine di favorire la crescita culturale e sociale del proprio quartiere e di tutta la città;
2. Favorire la partecipazione diretta dei cittadini, nelle forme ritenute più opportune, alla vita istituzionale del Comune e degli Enti pubblici;
3. Avanzare proposte ad Enti ed Istituzioni competenti per una democratica e corretta gestione della cosa pubblica;
4. Prevenire e contrastare fenomeni di degrado urbano, segnalare agli organi competenti usi impropri del territorio e programmarne il corretto utilizzo;
5. Promuovere iniziative al fine di difendere e migliorare la qualità della vita nel quartiere, con particolare riguardo ed attenzione alla difesa ed al potenziamento dei servizi pubblici (sanitari, sociali, culturali, scolastici ecc.);
6. Promuovere ed attuare iniziative atte a garantire e migliorare la sicurezza pubblica e sociale.

Pertanto il Comitato è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, che si prefigge di ricercare le possibili soluzioni alle problematiche, intervenendo nel migliore dei modi ed in assoluta trasparenza.

Ancorché opera esclusivamente per fini di solidarietà e scopi nobili, coordinandosi con altri Comitati di territori limitrofi, con l'aiuto dei cittadini medesimi ed il contributo dell'Amministrazione Comunale, degli Enti interessati.

Qualora il Comitato dovesse assumere la gestione dei locali/strutture, promuoverà attività socio-culturali, ludiche e sportive. L'organismo direttivo disciplinerà le modalità relative all'uso dei predetti locali/strutture.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 3 MODALITA' DI ISCRIZIONE AL COMITATO

Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 4 QUOTA ASSOCIATIVA E FONDO SOCIALE

I Soci si impegnano, all'atto della domanda di iscrizione al Comitato, a corrispondere una quota associativa di € 5,00 (cinque/00). L'insieme delle quote andrà a formare il fondo sociale.

L'utilizzo del fondo sociale dovrà avvenire esclusivamente per il perseguimento degli scopi del Comitato e giustificato a firma congiunta del Presidente e del Tesoriere.

È data facoltà al Consiglio Direttivo (di seguito CD) di proporre all'Assemblea dei Soci, ogni qual volta lo ritenesse opportuno e/o necessario, un contributo di sostegno congruo con la finalità di coprire le spese di gestione e di attuazione dei programmi associativi in essere o in divenire. Il mancato versamento formalizzato dall'Assemblea non implica la decadenza della qualità di Socio.

Al fine di attestare il rapporto associativo e qualunque successivo rapporto di sostegno, per ogni versamento sociale sarà rilasciata una ricevuta in carta semplice (non fiscale) con gli estremi previsti dalle normative vigenti. Una copia della ricevuta sarà conservata dal Comitato.

Art. 5 DISCIPLINA ASSOCIATIVA

Gli associati hanno diritto di voto e di candidarsi alle cariche sociali, nonché il diritto di consulta i libri sociali e contabili dell'Associazione.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli Organi del Comitato.

La qualità di socio si perde in caso di morte, per recesso o per esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.

Il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 6 ORGANI DEL COMITATO

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Revisore dei Conti

Tutte le cariche nell'ambito del Comitato sono elettive e gratuite

Art. 7 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea ordinaria dei Soci deve essere convocata presso la sede stabilita almeno una volta all'anno.

Ogni altra Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata allorché lo richiama il Presidente, o il Consiglio Direttivo o almeno un quarto (1/4) dei Soci.

La convocazione è formalizzata dal Presidente o da persona dallo stesso delegata, mediante pubblicazione sul sito internet del Comitato e/o affissione all'albo della Associazione e/o tramite avviso sui social network e/o posta elettronica, almeno 15 giorni prima della data della riunione.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea, salvo quanto previsto dall'art. 17 e 18 del presente statuto, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei votanti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

L'Assemblea assume le decisioni con votazioni per alzata di mano e, su specifica richiesta di almeno un quarto (1/4) dei Soci presenti, la votazione dovrà essere fatta a scrutinio segreto.

Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere verbalizzato su apposito registro.

Le deliberazioni vincoleranno tutti i Soci ancorché non intervenuti e dissenzienti.

Non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
- eleggere e revocare, qualora ricorrano le condizioni di cui agli art. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio o di rigetto della domanda di adesione;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissare l'ammontare del contributo associativo;
- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare la trasformazione, la scissione, la fusione o lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
-

Art.8 CONSIGLIO DIRETTIVO (CD)

IL Consiglio Direttivo (in seguito CD) è composto da un massimo di 10 Consiglieri. L'Assemblea dei Soci elegge il CD. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il CD nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

I membri del CD durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.

Qualora, per qualsiasi causa o ragione, venissero a mancare in via definitiva uno o più Consiglieri, il CD ha facoltà di sostituirli, nominando al posto loro il/i Socio/i che nella elezione assembleare ultima seguono nella graduatoria della votazione.

Nell'evenienza che, per defezione e/o mancato subentro, il CD si riducesse della metà o più di Consiglieri, il Presidente deve convocare, non oltre i quindici (15) giorni dalla decadenza del CD medesimo, l'Assemblea dei Soci per informare ed indire nuove elezioni che andranno programmate entro i trenta (30) giorni successivi.

In scadenza di mandato regolare (tre anni), le elezioni andranno indette e formalizzate entro e non oltre trenta (30) giorni prima della scadenza.

Il CD è validamente costituito quando siano presenti almeno oltre la metà dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni sono valide quando sono approvate dalla maggioranza ed in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede.

Le Riunioni del CD sono presiedute da Presidente ed in sua assenza o in caso di altro impedimento, dal Vice Presidente e, mancando anch'esso, dal Consigliere anagraficamente più anziano.

Il Cd è investito di ogni potere per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che per legge o per statuto non sono riservati all'Assemblea dei Soci.

Il CD ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al CD compete altresì di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione.

Il Cd può demandare ad uno o più Consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro interni/esterni lo studio di problemi specifici. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Le candidature alle cariche del CD dovranno essere formalizzate, in forma scritta o recepita tramite posta elettronica o sms, entro il quindicesimo giorno dalla data delle elezioni. Con esclusione per i casi previsti dalla legge, non vengono posti veti e preclusioni di sorta riguardo la liceità delle candidature.

Art. 9 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato.

- Viene eletto dal CD tra i suoi membri;
- Presiede le adunanze del CD e dell'Assemblea dei Soci;
- Ha i poteri della gestione ordinaria del Comitato e altresì gli potranno essere delegati eventuali poteri dal CD in casi di straordinaria Amministrazione;
- Assume nell'interesse del Comitato tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del CD, nel caso ricorrano motivi di urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza.

Art. 10 FIGURE ORGANIZZATIVE PRIMARIE

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti essenziali:

- Provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei Soci;
- Provvede al disbrigo della corrispondenza;
- È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del CD e dell'Assemblea.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti essenziali:

- Tiene aggiornati i libri contabili, presentando periodicamente al CD la situazione finanziaria;
- Cura i pagamenti e gli incassi;
- Predispose il bilancio del Comitato.

Art. 11 IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti dovrà essere eletto direttamente dal CD, al di fuori dei membri in esso eletti.

Non sono ivi stabiliti ulteriori vincoli formali di nomina, vale a dire che il Revisore dei Conti non è vincolato alla qualità di Socio del Comitato o di residenza e/o legami col Quartiere.

Può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del CD.

Art. 12 DURATA IN CARICA DEGLI AMMINISTRATORI

Tutte le cariche elettive e nominative durano in carica tre anni a partire dalla data di prima costituzione.

Eventuali dimissioni dovranno essere date per iscritto.

L'esclusione, oltre che per i casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal CD nei confronti del Socio che venga meno agli obblighi statutari, che violi il Regolamento, contravvenga alle delibere del Comitato o arrechi, in qualche modo, danno al Quartiere.

La candidatura a cariche elettive in occasione delle consultazioni elettorali nazionali, regionali o amministrative locali di un Socio che ricopra cariche sociali in Comitato deve essere resa nota agli altri membri del CD, ma non comporta la decadenza della carica sociale ricoperta.

Art. 13 OPERAZIONI ELETTORALI

Il giorno ed il luogo delle Elezioni verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet del Comitato e/o affissione all'albo della Associazione e/o tramite avviso sui social network e/o posta elettronica, almeno trenta (30) giorni prima.

Le predette elezioni pubbliche saranno a scrutinio segreto, utilizzando una

scheda per la votazione completa di tutti i nomi dei candidati alle cariche.

Verranno eletti i candidati che riporteranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze di più candidati eleggibili, si procederà all'estrazione pubblica sorte.

Non sono ammesse liste di candidatura.

Potranno essere espresse al massimo tante preferenze quante corrispondono al numero previsto dei membri stabiliti a formare il CD.

Art. 14 RENDICONTAZIONE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di marzo di ogni anno.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente

connesse.

La documentazione contabile potrà essere consultata in ogni momento dai Soci del Comitato, previa richiesta formale al Presidente.

Art. 15 MOZIONE DI SFIDUCIA

I membri del CD, compreso il Presidente, sono sottoponibili a mozione di sfiducia. La mozione potrà essere presentata per iscritto da almeno dieci (10) Soci e consegnata formalmente al Presidente.

Alla ricezione della mozione, il Presidente ha l'obbligo di convocare un'Assemblea dei Soci entro trenta (30) giorni con all'ordine del giorno la mozione stessa.

Qualora l'Assemblea, con voto a maggioranza, accolga la mozione ed escluda un componente del CD, lo stesso decadrà dalla carica con effetto immediato.

Art. 16 PATRIMONIO DEL COMITATO

Il patrimonio del Comitato è indivisibile ed è costituito dal Fondo sociale, dai contributi volontari versati dai cittadini e da enti, da lasciti e donazioni oltreché da introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività, manifestazioni ed iniziative.

Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici e privati
- c) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio
- d) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi
- e) gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute

dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata

- f) proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale
- g) altre entrate espressamente previste dalla legge
- h) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti

Art. 17 SCIoglimento DEL COMITATO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 18 MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche dello Statuto possono essere proposte direttamente dal CD o al Cd da parte dei Soci.

Le modifiche potranno essere formalmente apportate solo se approvate dalla Assemblea dei Soci. Tuttavia per le delibere concernenti lo Statuto, sarà necessario il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei partecipanti all'Assemblea.

Art. 19 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, è fatto espresso richiamo alla Legge, al Codice Civile, allo Statuto Comunale della Città di Mantova ed alle norme vigenti in materia di associazionismo.

MANTOVA, 04/10/19